DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1885 — **ROMA** — MARTEDÌ 20 GENNAIO — NUM. 15

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	85	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta	in Roma	Cent. 10
	pel Regno	» 15
Un numero separato, ma arretrato	in Roma	» 20
	pel Regno	» 30
	per l'estero	» 35

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Nella seduta di ieri la Camera deliberò di passare all'ordine del giorno puro e semplice sopra vari emendamenti proposti all'art. 3 del contratto stabilito colla Società della Rete ferroviaria Mediterranea.

Erano assenti senza congedo regolare i deputati:

Accolla, Acquaviva, Alario, Alimèna, Aporti, Asperti, Aventi.

Baccelli Augusto, Bajocco, Balsamo, Baratieri, Barbieri, Bardoscia, Barracco Luigi, Basetti Atanasio, Basetti Gio. Lorenzo, Basini, Bastogi, Berio, Bertani, Berti Lodovico, Bertolotti, Bianchi, Bonacci, Bonajuto, Bonardi, Bonghi, Bordonaro, Borelli Bartolomeo, Borghi, Borrelli Davide, Borsari, Boselli, Bovio.

Caetani Onorato, Cairoli, Capilongo, Capo, Capone, Capponi, Carboni, Carcani, Cavallotti, Chigi, Coccò-Ortu, Coffari, Comin, Comini, Cordova, Corleo, Corrado, Costa, Costantini, Cucchi Luigi, Cuccia, Curcio Giorgio, Curzio Francesco.

D'Arco, De Bassecourt, De Blasio Luigi, De Cristofaro, Del Giudice, De Lieto, Del Zio, Demaria, De Pazzi, De Seta, De Zerbi, Di Belmonte Gaetano, Di Gaeta, Diligenti, Di Pisa, Di San Giuliano, Di Sant'Onofrio, Dotto.

Elia.

Fabbri, Fabbrici, Fabbricotti, Fabris, Faina Zeffirino, Farina Nicola, Farini, Favale, Fazio Enrico, Fazio Luigi, Ferrari Ettore, Ferri, Figlia, Filopanti, Francica, Fulci, Fusco.

Gabelli, Gaetani Roberto, Gallo, Gallotti, Garibaldi, Gattelli, Ghiani-Mameli, Gianolio, Giardina, Golia, Gorio, Grassi, Grassi-Pasini, Guala, Guevara.

Lagasi, Libetta, Lorenzini, Lovito, Lualdi, Lunghini, Luporini.

Majoli, Maluta, Mangano, Marcora, Mariotti Giovanni, Martelli-Bolognini, Martini Ferd., Martinotti, Masselli, Mazzacorati, Mazziotti Pietro, Meardi, Moscatelli, Musini.

Nervo, Novi-Lena.

Orsetti.

Pace, Paita, Palitti, Palizzolo, Palomba, Panattoni, Papa, Parisi-Parisi, Parodi, Parona, Parpaglia, Patamia, Patrizii, Pavoncelli, Pelosini, Pellegrini, Peruzzi, Petriccione, Pianciani, Picardi, Pierotti, Plastino, Plutino, Pozzolini.

Ricci, Riccio G. B., Rinaldi Antonio, Rinaldi Pietro, Riolo, Roberti, Rocco Marco, Rogadeo, Ronchetti, Rossi, Ruggieri Ruggiero.

Sacchi, Sagariga-Visconti, Saladini, Salamone, Salaris, Sambiase, Scarselli, Schiavoni, Secondi, Semmola, Severi, Sigismondi, Simoni, Sole, Solidati, Sormani-Moretti, Spaventa, Squarcina.

Tajani, Tecchio, Tegas, Tenerelli, Testa, Teti, Tivaroni, Toscanelli, Trinchera, Tubi, Tittoni.

Umana.

Vallegia, Vastarini-Cresi, Vetere, Villa, Visocchi.

Zanardelli, Zanolini, Zeppa, Zuccaro.

Con decreto Reale del 18 gennaio stante furono accettate le dimissioni offerte dal barone comm. D.r Annibale Marazio dalla carica di segretario generale del Ministero delle Finanze coll'*interim* del Tesoro.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **MDIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Vista la deliberazione 10 settembre 1884 della Deputazione provinciale di Catania, circa lo scioglimento dell'Amministrazione del Monte di Pietà di Licodia Eubea, essendosi in seguito ad inchiesta constatate due sottrazioni di danaro in danno dell'Opera pia, con la mancanza di diversi pegni affidati a un depositario senza cauzione, e con alterazioni nei registri e nelle scritture;

Visti gli atti relativi;

Visto il parere 31 ottobre 1884 del Consiglio di Stato;

Visto l'articolo 21 della legge 3 agosto 1862, n. 753,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'Amministrazione del Monte di pietà di Licodia Eubea è sciolta, e la sua interinale gestione è affidata a un Regio Commissario straordinario da nominarsi dal prefetto della provincia, con l'incarico di fare quanto sarà necessario a tutela degli interessi dell'Opera pia, e di procedere quindi alla ricostituzione dell'Amministrazione normale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 15 novembre 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **MDV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduti gli atti dai quali risulta che, in occasione dello sviluppo dell'epidemia colerica nel comune di Osasio, quella Congregazione di carità oppose una ostinata resistenza allo invito fattole di erogare nella distribuzione di carne, vino e pane, anzichè in danaro, la somma assegnata a soccorso dei poveri, e soprattutto coll'opera del presidente, il quale minacciò i funzionari addetti ai servizi di sicurezza e sanità pubblica, e distolse i poveri dal presentarsi alla distribuzione dei viveri;

Veduta la deliberazione della Deputazione provinciale di Torino in data 25 settembre 1884, con cui si propone lo scioglimento della Congregazione di carità surrammentata;

Veduto l'art. 21 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Congregazione di carità del comune di Osasio (Torino) è sciolta, e la sua temporanea gestione è affidata ad un delegato straordinario, da nominarsi dal prefetto della provincia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 15 novembre 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il N. **MDVI** *(Serie 3ª, parte supplem.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la deliberazione 3 maggio 1883, con cui gli amministratori dell'Opera pia Ceretto di San Quirico decisero di rinunciare all'amministrazione stessa, salvi i loro diritti per la distribuzione dei sussidi;

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di San Quirico, in data 12 agosto 1883, con la quale si propone che l'amministrazione della Opera pia Ceretto venga affidata alla locale Congregazione di carità;

Veduta la corrispondente deliberazione della Deputazione provinciale;

Visti gli atti relativi alla fondazione ed origine dell'Opera pia;

Veduti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie;

Sentito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione dell'Opera pia Ceretto nel comune di San Quirico (Genova) è affidata alla Congregazione di carità del comune medesimo, salvi i diritti riservati dagli amministratori rinuncianti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 15 novembre 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Num. **MDIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda del municipio di Treviglio (Bergamo) per essere autorizzato ad accettare la donazione di una

casa dell'approssimativo valore di lire 47,000, fatta dai coniugi Luigi Crotta e Teresa Brambilla, con atto pubblico 13 agosto 1883, allo scopo di impiantarvi un ricovero di mendicità, del quale Istituto è pure chiesta dallo stesso municipio la costituzione in Ente morale e l'approvazione del relativo statuto organico;

Vista la domanda del detto municipio per la inversione a favore del nuovo Ricovero del capitale di lire 67,828 del Gerontrofio Seregni, del capitale di lire 25,000, appartenente al Legato Martinelli-Redaelli, e del capitale di lire 12,000 della Fondazione Crivelli;

Viste le deliberazioni delle Amministrazioni delle predette Opere pie, con le quali si acconsente alle proposte inversioni;

Visto il voto della Deputazione provinciale;

Viste le leggi 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei Corpi morali, e 3 agosto 1862 sulle Opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il municipio di Treviglio à autorizzato ad accettare lo stabile come sopra donatogli dai coniugi Crotta-Brambilla, allo scopo di impiantarvi un Ricovero di mendicità, il quale è costituito in Ente morale.

Art. 2. È autorizzata l'inversione a favore del detto Ricovero dei suindicati capitali pertinenti al Gerontrofio Seregni, al Legato Martinelli-Redaelli ed alla Fondazione Crivelli.

Art. 3. È approvato lo statuto organico del nuovo Ricovero di mendicità in data 8 agosto 1884, composto di ventitre articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Il Numero **MDXXIII** *(Serie 3ª, parte supplem.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Vista la domanda dell'Amministrazione dell'Asilo infantile di Cernobbio (Como), diretta ad ottenere la costituzione del pio Istituto in Ente morale, e l'approvazione del suo statuto organico;

Veduto il voto favorevole della Deputazione provinciale emesso nella seduta del 13 dicembre 1883;

Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il relativo regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Asilo infantile istituito nel comune di Cernobbio (Como), per iniziativa della carità pubblica, è eretto in Corpo morale, ed è approvato il suo statuto organico composto di numero trentotto articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 22 ottobre 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **MDXXIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vedute le deliberazioni 5 ottobre 1881 e 26 settembre 1884, per le quali, in considerazioni dello stato di abbandono in cui versa il Monte frumentario del comune di Sant'Egidio alla Vibrata, la Deputazione provinciale di Teramo propone lo scioglimento dell'Amministrazione del Monte stesso;

Veduti gli atti dai quali risulta che gli amministratori del pio Istituto per la gestione 1858 al 1864 furono dichiarati responsabili di ettari 306 44 65 di grano che non venne mai restituito dai debitori;

Veduto l'art. 21 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del Monte frumentario di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) è disciolta, e la sua temporanea gestione è affidata ad un delegato straordinario da nominarsi dal prefetto della provincia, coll'incarico di provvedere specialmente alla reintegrazione del patrimonio del pio Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 18 novembre 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Segue Allegato **M** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite* 5 0[0 *da inscriversi*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operate per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
178	Convento dei Minori Riformati di San Francesco detto del Ritiro in	Terracina	Roma	76 »	110 87	»	34 87	1° gennaio 1884	»
179	Monastero delle Suore Domenicane in	Viterbo	Id.	8607 58	4521 68	4085 90	»		»
180	Monastero dei Ss. Simone e Giuda in (1).	Id.	Id.	»	7 25	»	7 25		»
181	Convento dei Minori Osservanti sotto il titolo di San Francesco d'Assisi in (2).	Comiso	Siracusa	»	»	17 36	»		»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1883 . . . . L.			24160 21	28586 25	12702 35	16931 01		»
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1885, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1884, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0[0 liquidate a tutto dicembre 1884 L.								»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 176 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 8 luglio 1883, n. 1561 (Serie 3ª).

Roma, addì 4 dicembre 1884.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro: MAGLIANI.

Allegato **N** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operate per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Legato Cororati in	Sinigallia	Ancona	»	35 91	»	35 91	1° luglio 1884	»
2	Legato Luciani in	Fermo	Ascoli Piceno	»	31 12	»	31 12		»
3	Opera pia Cavalieri Scoccia in. .	Id.	Id.	»	19 75	»	19 75		»
4	Legato Vescovini in	Maltignano	Id.	»	9 48	»	9 48		»
5	Legato Antolini in	Montegallo	Id.	»	4 55	»	4 55		»
6	Legato Vecchiotti in	Servigliano	Id.	»	12 78	»	12 78		»
7	Canonicato De Consulo Giuseppe nella cattedrale di	Terlizzi	Bari	»	33 10	»	33 10		»
8	Legato Guaitani in	Fara d'Adda	Bergamo	40 04	12 01	28 03	»		»

sul Gran Libro del Debito Pubblico, ecc. ecc. — (Continuazione, veggasi i numeri 5, 7, 13 e 14).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7 — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7 — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	250 54
»	»	»	41074 64	41074 64	»	5421 85	5421 85	35652 79	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	72 76
»	23 »	34 72	225 68	283 40	3 06	29 79	32 85	250 55	»
66 38	233 41	704 68	113265 56	114270 03	62 01	14951 04	15013 05	99256 98	256659 88
»	»	»	12702 35	12702 35	»	1676 71	1676 71	11025 64	16931 01
66 38	233 41	704 68	125967 91	126972 38	62 01	16627 75	16689 76	110282 62	273590 89

(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 5 dell'allegato *D* annesso al R. decreto 23 dicembre 1877, n. 4251 (Serie 2ª).

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti: PESSINA.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7 — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7 — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7 — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	533 87
»	»	»	»	»	»	»	»	»	523 59
»	»	»	»	»	»	»	»	»	332 29
»	»	»	»	»	»	»	»	»	159 50
»	»	»	»	»	»	»	»	»	76 55
»	»	»	»	»	»	»	»	»	215 02
»	»	»	»	»	»	»	»	»	556 90
»	»	»	55 91	55 91	»	7 38	7 38	48 53	178 11

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto per *rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Cappellania Serra Gregorio in . .	Cuglieri	Cagliari	»	5 40	»	5 40		»
10	Cappellania Faraci Ignazio nella chiesa dell'Addolorata in . . .	Niscemi	Caltanissetta	»	5 90	»	5 90		»
11	Cappellania o Beneficio Corale Constanzo Luigi in (1)	Valguarnera	Id.	»	16 88	»	16 88		»
12	Mansionariato Del Giudice nella cattedrale di	Caserta	Caserta	311 13	118 84	192 29	»		»
13	Cappella della Madonna delle Grazie in Casapuzzano di	Orta d'Atella	Id.	67 74	20 32	47 42	»		»
14	Cappella del Sacramento in Casapuzzano di	Id.	Id.	»	9 70	»	9 70		»
15	Cappella del Purgatorio in Casapuzzano di	Id.	Id.	»	19 50	»	19 50		»
16	Cappella di San Michele in Casapuzzano di.	Id.	Id.	»	2 34	»	2 34		»
17	Cappella del Rosario in Casapuzzano di	Id.	Id.	36 70	13 74	22 96	»		»
18	Legato Scaecianoco Rocco in . .	Adernò	Catania	»	16 57	»	16 57		»
19	Legato Toscani in	Induno Olona	Como	»	27 14	»	27 14		»
20	Cappellania Lamberti Giovanni Andrea nella cattedrale di . . .	Albenga	Genova	»	31 20	»	31 20		»
21	Cappellania 1ª e 2ª Traverso Giovanni Battista in Santo Stefano di	Genova	Id.	354 09	178 23	175 86	»		»
22	Pia disposizione Gomez Caterina in	Licata	Girgenti	»	87 73	»	87 73		»
23	Cappellania Mangiaracina nella chiesa di Porto Palo in	Menfi	Id.	»	34 42	»	34 42		»
24	Legato Mirabile Teresa in . . .	Id.	Id.	»	9 62	»	9 62		»
25	Legato Campana in.	Apiro	Macerata	»	12 26	»	12 26		»
26	Beneficio Ugolotti in (2)	Castiglione delle Stiviere	Mantova	114 74	34 42	80 32	»	1° luglio 1884	»
27	Legato o Beneficio Maraldo nella parrocchiale di	Ponti	Id.	»	60 »	»	60 »		»
28	Cappellania Finati in San Lorenzo alle Fornaci di	Oleggio	Novara	66 50	36 07	30 43	»		»
29	Legato Tacchino Paolo Giuseppe nella parrocchiale di	Groppello	Pavia	»	76 50	»	76 50		»
30	Cappelle diverse in Atri di San Pietro e della Concezione di . .	Cascia	Perugia	6 10	1 83	4 27	»		»
31	Pio Istituto delle Anime Purganti in Legogne di	Norcia	Id.	56 61	16 98	39 63	»		»
32	Legato Sarti in S. Michele Arcang. di	Fano	Pesaro e Urbino	»	39 90	»	39 90		»
33	Cappellania Ruffini in	Cirezza	Porto Maurizio	8 07	2 66	6 21	»		»
34	Cappellania Mastro Domenico Chiozzo in	Como	Id.	122 76	36 83	85 93	»		»
35	Beneficio Celsi in	Bassanello	Roma	21 58	6 47	15 11	»		»
36	Canonicato di San Luca nella collegiata di (3)	Canepina	Id.	»	5 69	»	5 69		»
37	Canonicato Rinaldi parte 2ª nella collegiata di	Canino	Id.	78 77	43 78	34 99	»		»
38	Canonicato di San Martino nella collegiata di	Id.	Id.	4 60	1 38	3 22	»		»
39	Beneficio di San Girolamo in . .	Id.	Id.	»	57 43	»	57 43		»
40	Canonicato dell' Assunzione nella collegiata di.	Id.	Id.	93 40	33 25	60 15	»		»
41	Beneficio di S. Niccola di Bari in .	Canterano	Id.	»	88 45	»	88 45		»
42	Beneficio di S. Niccola in	Id.	Id.	»	62 10	»	62 10		»
43	Opera del Suffragio in	Castiglione Teverina	Id.	248 45	114 40	134 05	»		»
44	Cappellania della Madonna del Carmine in	Cellere	Id.	129 50	46 80	82 70	»		»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 3 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 27 giugno 1878, n. 4480 (Serie 2ª).
(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 332 dell'allegato *T* annesso al R. decreto 29 settembre 1872, n. 1086 (Serie 2ª).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14			Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	90 85
»	»	»	»	»	»	»	»	»	99 26
»	»	»	»	»	»	»	»	»	987 34
»	»	»	403 81	403 81	»	53 30	53 30	350 51	48 53
»	»	»	107 61	107 61	»	14 21	14 21	93 40	295 77
»	»	»	»	»	»	»	»	»	148 51
»	»	»	»	»	»	»	»	»	289 90
»	»	»	»	»	»	»	»	»	39 37
»	»	»	52 11	52 11	»	6 88	6 88	45 23	199 99
»	»	»	»	»	»	»	»	»	278 79
»	»	»	»	»	»	»	»	»	403 50
»	»	»	»	»	»	»	»	»	524 94
»	»	»	2318 42	2318 42	»	306 03	306 03	2012 39	702 89
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1476 05
»	»	»	»	»	»	»	»	»	579 12
»	»	»	»	»	»	»	»	»	161 84
»	»	»	»	»	»	»	»	»	206 28
»	»	»	191 43	191 43	»	25 27	25 27	166 16	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1009 49
»	»	»	61 83	61 83	»	8 17	8 17	53 71	533 53
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1137 33
»	»	»	4 67	4 67	»	0 62	0 62	4 05	28 79
»	»	»	319 24	319 24	»	42 14	42 14	277 10	148 91
»	»	»	»	»	»	»	»	»	671 31
»	»	»	7 42	7 42	»	0 98	0 98	6 44	41 57
»	»	»	577 65	577 65	»	76 25	76 25	501 40	372 08
»	»	»	100 48	100 48	»	13 26	13 26	87 22	27 98
»	»	»	»	»	»	»	»	»	62 45
»	»	»	281 08	281 08	»	37 10	37 10	243 98	128 79
»	»	»	22 17	22 17	»	2 92	2 92	19 25	5 64
»	»	»	»	»	»	»	»	»	630 30
»	»	»	483 37	483 37	»	63 80	63 80	419 57	97 72
»	»	»	»	»	»	»	»	»	191 88
»	»	»	»	»	»	»	»	»	136 44
»	»	»	564 13	564 13	»	74 46	74 46	489 67	774 10
»	»	»	664 82	664 82	»	87 76	87 76	577 06	137 41

(3) Iscrizione suppletiva - vedi n. 49 dell'allegato *K* annesso al R. decreto 3 agosto 1882, n. 973 (Serie 3ª).

(Continua)

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario* :

Con RR. decreti del 14 dicembre 1884:

Pellegrino Giuseppe, Lo Iacono Camillo e Bonomo Francesco Paolo, giudici supplenti del Tribunale di commercio di Palermo, sono nominati giudici ordinari dello stesso Tribunale di commercio pel triennio 1885-87;

Artibale Lauro, Sgobel Francesco, Raffa Giovanni, commercianti, sono nominati giudici supplenti del Tribunale di commercio di Palermo, pel triennio 1885-87;

Ottani Giuseppe, commerciante, è nominato giudice ordinario del Tribunale di commercio di Bologna, pel triennio 1885-87;

Deserti Raffaele, commerciante, è nominato giudice supplente del Tribunale di commercio di Bologna, pel triennio 1885-87;

Gaspari Gerolamo, Vio Eugenio e Fabro Matteo, giudici ordinari del Tribunale di commercio di Venezia, sono confermati in carica pel triennio 1885-87;

Vianello Carlo Luigi, Barocci Eugenio e Chitarin Giuseppe, giudici supplenti del Tribunale di commercio di Venezia, sono confermati in carica pei triennio 1885-87;

Battaggia Agostino, commerciante, è nominato giudice supplente del Tribunale di commercio di Venezia pel triennio 1885-87, in luogo di *Sappiei Giuseppe*, dimissionario dalla carica per non averne preso possesso nel termine di legge;

Millin Filippo, commerciante, è nominato giudice supplente del Tribunale di commercio di Venezia pel triennio 1885-87.

Decreti e disposizioni *Ministeriali concernenti il personale delle Regie scuole speciali e pratiche d'agricoltura.*

Decreti del 3 gennaio 1885:

Giunti Michele, nominato assistente nella stazione sperimentale agraria di Roma, dal 1° gennaio 1885;

Lumia Corrado, assistente nella stazione sperimentale agraria di Roma, nominato aiuto-direttore ed insegnante di scienze fisiche e naturali nella Scuola pratica d'agricoltura di Caltagirone, dal 1° gennaio 1885.

Disposizioni del 3 gennaio 1885:

Castellengo Giuseppe, aiuto-direttore ed insegnante di scienze fisiche e naturali, in esperimento, nella Scuola pratica di agricoltura di Caltagirone, trasferito nella Scuola pratica d'agricoltura di Alanno, dal 1° gennaio 1885.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 19 gennaio 1885.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta è aperta alle ore 2 15 pom.

Fabrizi P., *segretario*, legge il processo verbale della seduta di sabato, che è approvato.

Presidente legge una comunicazione del deputato Squarcina, con la quale dichiara che se fosse stato presente all'ultima votazione nominale, avrebbe votato pel *no*.

Levi e **Sola** giurano.

Votazione per la nomina dei commissari di vigilanza sopra le Amministrazioni della Cassa dei Depositi e Prestiti, del Fondo per il culto e dell'Asse ecclesiastico di Roma.

Di San Giuseppe, *segretario*, fa la chiama.

Presidente si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'esercizio delle ferrovie.

Buttini ritira l'ordine del giorno da lui presentato nell'altra tornata, prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal Governo.

Presidente annunzia che gli onorevoli Giudici, Fornaciari, Tommasi-Crudeli, Billia e Brunetti propongono l'ordine del giorno puro e semplice su tutte le proposte presentate.

Baccarini crede che l'ordine del giorno puro e semplice non possa riferirsi alla sua proposta.

Billia dichiara che l'ordine del giorno puro e semplice si riferisce soltanto alla questione delle sedi della Società.

Prinetti ritira il suo emendamento,

Lazzaro fa avvertire che la sua proposta comprendeva tre punti diversi; epperò non può essere votata complessivamente.

Presidente prega l'onorevole Lazzaro di considerare che l'ordine del giorno puro e semplice concerne tutte le questioni riguardanti le sedi delle Società.

Lazzaro vorrebbe che la votazione si facesse per divisione.

Presidente. Non è possibile questa votazione per divisione perchè l'ordine del giorno puro e semplice si riferisce alla scelta della sede centrale, e delle direzioni dell'esercizio.

Billia conferma che il significato dell'ordine del giorno puro e semplice è perfettamente quello attribuitogli dal presidente.

Baccelli, anche per incarico di diversi suoi amici, intende far manifesta alla Camera la suprema ragione politica che richiede che le sedi centrali delle Società ferroviarie risiedano nella capitale. Il concetto organico dell'unità nazionale consiglia ed impone un simile provvedimento; e se proprio non si vuole trasferire nella capitale la sede di tutta l'amministrazione, vi risieda almeno il direttore generale.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici*, fa notare che le Società debbono avere nella capitale un ufficio permanente di rappresentanza; e ciò potrebbe appagare i desiderii espressi dall'onorevole Baccelli.

Baccelli. A lui pare insufficiente questo provvedimento, e tale da non tutelare gl'interessi morali della capitale del Regno.

Depretis, *Presidente del Consiglio*, a nome del Governo, dichiara di non poter accettare nessuno degli emendamenti proposti su questo articolo, ed ove la Camera volesse accettarne qualcuno, il Ministero si riserverebbe di prendere le sue determinazioni.

Amadei dice che per l'articolo 62 del regolamento la Camera dovrebbe votare sugli emendamenti; e quindi non può ammettersi su di essi l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente avverte che l'ordine del giorno puro e semplice può sempre presentarsi di fronte a qualsiasi emendamento; ed in questo senso vi sono precedenti costanti.

Laporta, *Presidente della Commissione*, a nome di questa, dichiara di accettare l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente Si procederà alla votazione nominale sull'ordine del giorno puro e semplice.

Mariotti, *segretario*, fa la chiama.

Presidente proclama il risultamento della votazione:

Risposero sì	158
Risposero no	88
Astenuto	1

(La Camera approva l'ordine del giorno puro e semplice).

Rimangono adunque approvati i tre primi paragrafi dell'articolo 3 della convenzione con la Società Mediterranea, e respinto l'emendamento degli onorevoli Lazzaro e Della Rocca, e l'altro dell'onorevole Pavesi ed altri.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici*, prega l'onorevole Baccarini

di sospendere per ora il suo emendamento, che troverà sua sede opportuna in altro articolo della convenzione.

Baccarini acconsente.

Presidente. Allora rimane approvato l'intiero articolo 3.

Sanguinetti svolge due suoi emendamenti all'articolo 4. Il primo consiste nel sostituire al 3° e 4° capoverso il seguente: « La Società non può emettere obbligazioni per aumentare il capitale sociale ».

Il secondo emendamento consiste nella seguente aggiunta:

« Riguardo all'entità della cauzione da darsi dagli amministratori, a garanzia della loro gestione, sarà osservato il primo alinea dell'articolo 123 del Codice di commercio.

« I soci promotori non possono riservarsi partecipazione alcuna sugli utili della Società ».

Mette in guardia il Governo contro il pericolo che la massima parte delle azioni ferroviarie vada in mano di forestieri, rendendo così inutile il sacrificio che l'Italia fece riscattando le linee dell'Alta Italia. È perciò che si rende necessaria la sua proposta di determinare la somma di cauzione che gli amministratori debbono dare.

Teme poi che per la facoltà consentita dall'articolo 127 del Codice di commercio, i fondatori possano riservarsi una quota parte a danno dell'utile netto spettante agli azionisti di cui si parla nell'articolo 24 del contratto. In questo caso lo Stato sarebbe escluso dal partecipare a questi utili.

Su questi dubbi da lui sollevati attende spiegazioni dal Governo.

Branca domanda se la quistione delle obbligazioni riguardanti le costruzioni, e che devono essere emesse dallo Stato, sia trattata in questo articolo insieme alla questione delle obbligazioni sociali; opinando che le due questioni dovrebbero essere trattate separatamente.

Seismit-Doda non trova conveniente che non si determini nettamente il capitale con cui deve esser costituita la Società. Lasciando che questa possa emettere un capitale molto superiore ai 135 milioni, è naturale che sarà maggiore la divisibilità degli utili, e quindi sarà danneggiato l'interesse dello Stato, il quale non potrà sul contratto percepire nulla, se gli utili non eccedano il 7 e mezzo per cento.

Osserva che nello statuto sociale si potrebbero includere disposizioni da rendere illusorio il profitto per lo Stato sulle eccedenze degli utili.

Propone infine la sospensiva dell'ultimo comma dell'art. 4 fino a che non vengano in discussione gli articoli concernenti le obbligazioni.

Baccarini domanda al Governo se per calcolare gli utili del 7 e mezzo per cento si tien conto dell'interesse del 5 79 che si corrisponde alle Società sui 135 milioni.

Barazzuoli, *relatore*, dichiara che non accetta nessuna delle proposte dell'onorevole Sanguinetti, per le quali bisognerebbe derogare al diritto comune. Le disposizioni dell'art. 127 del Codice di commercio provvedono sufficientemente al bisogno. Trova infondate le censure dell'on. Seismit-Doda circa la costituzione del capitale sociale, il riparto degli utili e la formazione dello statuto, ed accetta che si sospenda la discussione dell'ultimo comma.

Lascia all'onorevole Ministro delle finanze di rispondere all'onorevole Baccarini.

Magliani, *Ministro delle Finanze*, risponde all'onorevole Sanguinetti che il Codice di commercio provvede ampiamente a tutte le obbiezioni fatte dall'onorevole Sanguinetti.

Sostiene con molte considerazioni che i timori manifestati dallo stesso onorevole Sanguinetti, che cioè le nostre azioni ferroviarie abbiano a cadere nelle mani degli speculatori stranieri, sono infondati, e cita l'esempio di tutti gli altri nostri titoli industriali, che non sono quotati nelle Borse estere. Onde non può accettare gli emendamenti dell'on. Sanguinetti.

Risponde all'on. Doda che se anche il capitale sociale eccedesse i 135 milioni, ciò non vuol dire che tutto il capitale debba partecipare agli utili, perchè nello Statuto si determinerà che la somma partecipante sia quella che corrisponde al valore del materiale mobile.

Risponde all'onorevole Baccarini che l'interesse lordo del 5 79 per cento sul prezzo del materiale mobile è compreso nell'utile complessivo che deve spettare alle Società.

Non ha difficoltà di accettare la sospensiva del 4° capoverso dell'articolo 4° proposto dall'onorevole Doda.

Seismit Doda ringrazia l'onorevole Ministro delle Finanze d'aver accettata la sua proposta sospensiva; insiste ne' timori da lui manifestati, e nella convenienza di stabilire per legge il capitale da cui deve essere costituita la Società; e domanda chi dirimerà le possibili questioni fra Società e Governo per l'approvazione degli statuti.

Sanguinetti non è soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole relatore della Commissione. Si meraviglia come non debba stabilirvisi per legge la cauzione dei gestori della Società, mentre ciò si è stabilito in altri contratti con lo Stato.

Dopo la dichiarazione dell'onorevole Ministro delle Finanze ritira l'ultima parte della sua proposta e mantiene le altre.

Magliani, *Ministro delle Finanze*, insiste nelle dichiarazioni già fatte circa la costituzione del capitale sociale ed il riparto degli utili. Risponde poi che anche per le cauzioni dei gestori delle Società anonime provvede il Codice di commercio.

In ogni modo il Governo, nell'approvazione dello statuto, provvederà a tutelare rigorosamente gli interessi dello Stato. Risponde all'onorevole Doda che in caso di contestazione colle Società circa l'approvazione dello statuto, il Governo ha la facoltà di decidere, giungendo fino a dichiarar decaduta la concessione ed all'incameramento della cauzione già versata.

Seismit Doda, per fatto personale, risponde all'onorevole Magliani che non ha punto paura del capitale straniero; gli fanno timore invece le speculazioni francesi sulle azioni delle Meridionali, e la partecipazione al presente contratto della Società ferroviaria Paris-Lyon-Mediterranée, la quale partecipazione crede esiziale ai nostri commerci ed alla economia nazionale.

Avrebbe capito una sottoscrizione pubblica; non comprende il sistema seguito con questa legge, e col quale alcuni dei nostri capitalisti sono nè più nè meno che prestanomi.

Branca insiste affinchè il Ministro delle Finanze dichiari che le Società non potranno partecipare agli utili che per il solo capitale di 135 milioni.

Baccarini ringrazia il Ministro delle Finanze, e prende atto delle sue dichiarazioni, confidando che il Governo introdurrà apposito emendamento nell'articolo 24 per tradurle in legge.

Sanguinetti dichiara che, ritirando la sua proposta, mantiene solamente quella parte che è relativa alla cauzione dei gestori, e prega il Ministro di volerla accettare.

Magliani, *Ministro delle Finanze*, ripete che non può accettare la proposta dell'onorevole Sanguinetti. All'onorevole Branca dice che la questione delle obbligazioni è riservata all'articolo 24.

Voci. Ai voti, ai voti!

Branca prende atto delle dichiarazioni del Ministro delle Finanze coll'intelligenza che la questione delle obbligazioni rimane riservata all'art. 24.

Presidente mette ai voti la proposta dell'on. Sanguinetti.

(Non è approvata).

Baccarini, sull'articolo 5, lamenta che lo Stato non si riservi il diritto di intervenire, per mezzo di un suo rappresentante, nel Consiglio d'amministrazione delle Società. Quindi ripropone per suo conto una aggiunta che in proposito fu formulata dalla Commissione, e che non fu dal Ministero accettata.

Barazzuoli, *relatore*, non può accettare la proposta dell'onorevole Baccarini, ritenendo che le varie disposizioni della legge bastino, anche in questa parte, a tutelare a sufficienza gli interessi dello Stato.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici*, conferma le dichiarazioni del relatore, e dice essere assolutamente inopportuna la proposta dell'onorevole Baccarini.

Voci. Chiusura, chiusura!

Sanguinetti prega la Camera di non chiudere la discussione.

(La discussione è chiusa, l'aggiunta dell'onorevole Baccarini non è approvata).

Frola, sull'articolo 7 propone un'aggiunta per stabilire la precedenza nella costruzione delle linee e delle opere già dichiarate urgenti da leggi speciali. Cita in proposito il doppio binario sulla linea Torino-Milano.

Carloni, *relatore,* trova inutile l'aggiunta proposta dall'onorevole Frola, dappoichè le disposizioni della legge già provvedono in genere al suo desiderio, e gli studi per l'opera più specialmente da lui accennata, sono già molto innanzi.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici,* conferma questa dichiarazione.

Frola ne prende atto e ritira la sua aggiunta.

Curcio dichiara che se fosse stato presente alla votazione nominale avrebbe votato contro l'ordine del giorno puro e semplice.

Discussione sull'ordine del giorno.

Brin, *Ministro della Marina,* prega la Camera di stabilire una seduta straordinaria per discutere questi disegni di legge:

Istituzione del servizio ausiliario per gli ufficiali della Regia marineria;

Modificazioni delle leggi sulle pensioni militari del Regio esercito;

Modificazioni delle leggi sulle pensioni dei militari della Regia marineria.

Presidente propone a quest'oggetto una seduta mattutina per mercoledì.

Voci. Sì, sì!

Lazzaro vorrebbe che queste proposte non si facessero all'ultimo momento delle tornate.

Presidente osserva all'onorevole Lazzaro che tali proposte si fanno sempre in fine di seduta, quando la Camera stabilisce il suo ordine del giorno per la seduta successiva.

Ercole chiede che sia scritta nell'ordine del giorno delle sedute mattutine anche la legge per la riforma della leva marittima.

Brin, *Ministro della Marineria,* non si oppone alla proposta dell'onorevole Ercole.

(È approvata).

Depretis, *Presidente del Consiglio,* propone che, dopo le leggi proposte dal Ministro della Marineria, si scriva nell'ordine del giorno il disegno di legge per maggiore spesa sul bilancio del Ministero dell'Interno; disegno di legge che non darà luogo, spera, a nessuna discussione.

Frola fa eguale proposta pel disegno di legge per applicare alcuni consiglieri alla Corte d'appello di Torino.

(La Camera approva).

Depretis, *Presidente del Consiglio,* risponderà in una prossima seduta antimeridiana ad una interrogazione dell'onorevole Pelloux.

Compans chiede di sapere quando l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici sia disposto a rispondere alla sua interrogazione sulla linea Ivrea-Aosta.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici,* risponderà nell'occasione in cui saranno svolte le altre interrogazioni già presentate.

Presidente dichiara chiusa la votazione per le nomine dei commissari di vigilanza sopra le Amministrazioni delle Casse dei Depositi e prestiti del Fondo per il Culto dell'Asse ecclesiastico di Roma, ed estrae a sorte gli onorevoli deputati che debbono procedere allo spoglio delle votazioni stesse.

Le Commissioni di scrutinio risultano così composte:

Per la 1ª votazione: dagli onorevoli Di Baucina, Giordano G., Basini, Sprovieri, Ravenna;

Per la 2ª votazione: dagli onorevoli Sanguinetti, Maurigi, Maiocchi, Chinaglia e Marazio;

Per la 3ª votazione: dagli onorevoli Vacchelli, Giovagnoli, Spagnoletti, Di Belgioioso e Della Rocca.

Presidente legge la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onorevole Ministro dell'Interno sulle condizioni sanitarie del Regno.

« Di San Donato. »

Depretis, *Presidente del Consiglio,* sarebbe pronto a rispondere subito, ma per l'assenza dell'onorevole interrogante, dirà domani, se e quando intenda di rispondere.

La seduta è tolta alle ore 7,5.

DIARIO ESTERO

Osserva l'*Indépendance Belge* che le difficoltà coloniali del gabinetto Gladstone non sono accompagnate da difficoltà interne, e che la sola grossa questione di politica « domestica » che preoccupa attualmente l'opinione pubblica inglese — quella del rimaneggiamento delle circoscrizioni elettorali, che deve completare il *Reform bill* — sembra dover essere risoluta in conformità dei voti del governo.

« Si sa che, avanti di separarsi, il gabinetto ha fatto votare la massima del riordinamento dei collegi elettorali dalla Camera dei comuni, e che esso ha assunto verso l'opposizione l'impegno di abbandonare il potere al riconvocarsi del Parlamento, qualora la Camera bassa introducesse modificazioni importanti in questo *bill* che è opera comune del signor Gladstone e di lord Salisbury.

« Ora, quello che succede nel paese da quando avvenne la proroga delle Camere, lascia indovinare che i Comuni non porranno il gabinetto nella necessità di ritirarsi.

« I fautori della rappresentanza delle minoranze tentarono di creare una agitazione in favore della introduzione del principio da essi caldeggiato nel *bill* di rimaneggiamento.

« Ma questo tentativo di agitazione, d'altronde molto tardivo, non è riuscito a nulla, ed è oramai sicuro che, al riaprirsi della Camera, sir John Lubbok, l'apostolo capo della rappresentanza delle minoranze, non difenderà la sua causa se non per dovere di coscienza, senza la minima speranza che i suoi concetti prevalgano con un voto.

« Sotto questo aspetto il *bill* di rimaneggiamento sfugge al principale pericolo che lo minacciava.

« Alcune delle sue disposizioni, per dire il vero, sollevano forti obiezioni. In ispecie, le Associazioni liberali di Londra trovano che il progetto Gladstone-Salisbury non accorda alla capitale una rappresentanza proporzionata alla sua popolazione ed alla sua importanza politica. Altre grandi città, poco favorevoli allo scrutinio di circondario, protestano contro il loro frazionamento in una quantità di piccole circoscrizioni, ciascuna delle quali eleggerà un deputato.

« Ma oltrechè queste proteste potranno venire attutite per mezzo di transazioni, esse sono isolate e non rappresentano, in alcun caso, un movimento generale di opposizione il quale possa compromettere la sorte del *bill*.

« Laonde tutto sembra indicare che, alla riapertura del Parlamento, la Camera dei comuni voterà tal quale il progetto di legge e consoliderà il gabinetto sulla base della politica interna, completando la riforma di cui esso ha assunta la iniziativa.

« Vi sono in questo momento in Inghilterra, continua l'*Indépendance*, delle questioni, come quella della riforma della Camera dei lordi, le quali si trovano all'ordine del giorno, ma non hanno carattere d'urgenza, e che sembrano non dover suscitare così presto nuove difficoltà al gabinetto Gladstone.

« L'Irlanda anch'essa è più calma di quanto non lo sia stata da molto tempo a questa parte. È bensì vero che un membro della lega nazionalista o parnellista ha minacciato il governo inglese di provocare una nuova insurrezione di contadini irlandesi contro i proprietari, facendo riudire daccapo il grido famoso *no rent*, vale a dire eccitando i fittavoli irlandesi a rifiutare ai proprietari ogni pagamento dei fitti.

« Ma questa è una nuda minaccia, ben più difficile che altra volta ad essere realizzata, adesso che le riforme agrarie compiute dal gabinetto hanno abbassato di tanto i fitti e tranquillizzato tanti fittavoli.

« Oltrediché, l'autorità di Parnell non è più così completa come in passato, secondo che fu potuto vedere in qualche recente circostanza, e non è in questo momento che egli può pensare ad organizzare una nuova agitazione illegale.

« Insomma, può ripetersi che la situazione del gabinetto Gladstone non fu mai così buona come adesso sotto il punto di vista degli affari interni. Ciò che vale a compensare il ministero delle gravi difficoltà dalle quali si trova circondata la sua politica estera. »

Scrivesi alla *Politische Correspondenz* da Londra che, sebbene non formi una parte essenziale della questione egiziana, la faccenda del tributo egiziano dovuto alla Porta, costituirà o tosto o tardi, un problema di cui dovrà pure occuparsi la diplomazia europea. Il nodo della questione in parola sta indubbiamente in ciò, se cioè ed in qual modo il governo inglese intende estendere lo sgombro dell'Egitto, a Suakim, Massauah e Zeilah. Se lo sgombro avviene in modo che alle guarnigioni inglesi vi vengono sostituite semplicemente delle guarnigioni egiziane, lo *statu quo ante* si riterrà ristabilito e cadono, per conseguenza le pretese dell'Egitto risguardanti una riduzione del tributo. Diversa sarebbe la faccenda se l'Inghilterra, con un pretesto qualunque, volesse tenere delle guarnigioni stabili in quei posti.

Nel 1841 la Conferenza di Londra decideva che il tributo che doveva pagare alla Porta il Tesoro egiziano dovesse misurarsi sull'estensione del territorio egiziano. In conseguenza un firmano imperiale fissava il tributo a 80,000 borse. Nel 1866 il tributo stesso fu portato a 150,000 borse mercè la concessione di alcuni privilegi al kedivé d'allora, Ismail pascià, e in conseguenza dell'acquisto dei territorii di Suakim e Massauah da parte dell'Egitto. Più tardi il tributo fu accresciuto di altre 3000 borse per l'acquisto di Zeilah. Premesso adunque, ciò che è assai improbabile, che tutte le parti interessate riconoscano le pretese dell'Inghilterra su i punti della costa indicati, è naturale che, secondo i concetti di diritto in uso, la Porta dovrebbe essere indennizzata dall'Inghilterra per quella parte di tributo che dovrebbe venir risparmiata all'Egitto.

« Questi semplici cenni, conchiude il corrispondente del diario viennese, bastano ad avvalorare l'affermazione che la questione egiziana racchiude ancora molte difficoltà e che ci vorrà tutta la buona volontà delle potenze per venirne a capo. »

La *Vossische Zeitung* di Berlino pubblica il seguente telegramma da Parigi:

« Parecchi giornali sono in grado di rendere di pubblica ragione dei particolari intorno ad accordi stipulati tra la Francia e la Germania. La Francia si impegnerebbe di favorire le aspirazioni coloniali tedesche e di accordare nelle proprie colonie al commercio tedesco diritti eguali a quelli di cui gode il commercio francese. In cambio, la Germania appoggerebbe gl'interessi della Francia al Congo, in Egitto ed in China, ma per far ciò dovrebbe esservi invitata espressamente in ogni caso speciale. Questi accordi sarebbero provvisoriamente verbali, ma verrebbero convertiti in un trattato formale, quando dalle elezioni generali uscisse una maggioranza favorevole al signor Ferry. Prima però avrebbe luogo un'intervista personale tra il signor Ferry ed il principe di Bismarck. »

« Sgraziatamente, osserva a proposito di questo telegramma la *Neue Freie Presse* di Vienna, non sono indicati i *parecchi giornali* che recano queste notizie, e questo fatto toglie ad esse ogni valore. »

Relativamente alla missione di Hassan Fehmi pascià, scrivono da Berlino alla *Neue Freie Presse* quanto appresso:

« Il plenipotenziario speciale del sultano, Hassan Fehmi pascià, che nel suo viaggio per Berlino si è trattenuto una mezza giornata a Vienna, dove però non ha conferito che coll'ambasciatore turco, Sadullah pascià, è stato qui ricevuto molto amichevolmente dal principe di Bismarck. Hassan parte da qui per Londra prendendo la via di Parigi, ma la sua missione deve compiersi a Londra.

« Questa missione si riferisce notoriamente all'Egitto, ed è d'indole esclusivamente politica. Siccome i negoziati che pendono attualmente tra la Francia e le potenze da una parte e l'Inghilterra dall'altra non risguardano che le condizioni finanziarie dell'Egitto, così non si crede in questi circoli diplomatici che le potenze continentali consentiranno che i negoziati d'indole finanziaria vengano complicati coll'intromissione di questioni puramente politiche.

« Siccome però i desideri della Porta, comunicati da Hassan Fehmi, sono stati accolti particolarmente a Berlino con una certa benevolenza, non è impossibile che i desideri stessi formeranno più tardi, quando siano rimosse le difficoltà finanziarie, l'oggetto di negoziati speciali tra le potenze. »

Il *Mubashir*, giornale che si pubblica al Cairo, reca notizie da Dongola, le quali annunziano che, pochi giorni fa, il Mahdi ha inviato degli agenti presso tutte le tribù dei beduini che soggiornano nel deserto di Bajuda e nelle oasi egiziane, coll'incarico di rimettere ai capi di quelle tribù delle sue lettere autografe. In queste lettere il Mahdi annunzia che ha deciso di considerare come apostata e far lapidare, secondo le prescrizioni del *Sunnah*, ogni credente, senza distinzione di età, sesso e posizione, il quale osasse di prestare un qualunque aiuto o consiglio agli inglesi. Se l'apostata non potesse essere raggiunto, il Mahdi farà arrestare ed uccidere uno dei suoi parenti. « È meglio, conchiude la lettera, che uccidiate i vostri cammelli e li gettiate ai coccodrilli del Nilo od agli uccelli rapaci del deserto, anzichè darli a fitto agl'inglesi per guadagnar danaro. »

Scrivono per telegrafo da Costantinopoli alla *Politische Correspondenz* di Vienna che i negoziati colla Porta per la costruzione dei tronchi di allacciamento delle ferrovie orientali, sono entrati in uno stadio decisivo, e che la Porta stessa è animata dal sincero desiderio di devenire ad un accordo definitivo su questo argomento. I rappresentanti dell'Austria-Ungheria e della Serbia non si stancano di raccomandare alla Porta la sollecita soluzione di questa questione che è di tanta importanza per gli interessi commerciali dei due paesi; ma è affatto destituita di fondamento, aggiunge il corrispondente del diario viennese, la notizia pubblicata da un giornale francese, che cioè l'ambasciatore austro-ungherese abbia minacciato che l'Austria-Ungheria si prenderebbe un pegno se la Porta tardasse ancora ad adempiere agli obblighi assunti mercè un trattato.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MESSINA, 19 (ore 9 antimeridiane). — La corazzata *Principe Amedeo* ed il piroscafo *Gottardo*, partono in questo momento.

La fregata *Garibaldi* li seguirà fra qualche giorno.

LONDRA, 18. — L'ariete-torpediniere *Giovanni Bausan* sarà pronto a partire fra un mese circa. Frattanto S. A. R. il Principe Tommaso visiterà le città del nord dell'Inghilterra e della Scozia.

ACQUISGRANA, 18. — Una grande fabbrica di panni fu distrutta da un incendio. Le perdite sono molto considerevoli. Parecchie centinaia di operai sono rimasti senza lavoro.

NEW-YORK, 18. — Un telegramma da Panama reca che la rivoluzione scoppiata nella Colombia si è estesa a cinque Stati della Confederazione. I ribelli si sono impadroniti di Barranquilla ed hanno occupato Cartagena, che però venne presa dalle forze del governo.

TORINO, 19. — Continua l'interruzione della ferrovia del Moncenisio, tra Chiomonte e Salbertrand. per ingombro di neve. Non si può precisare quando sarà ristabilito il servizio colla Francia. Le valanghe, presso Chiomonte, sotterrarono tre operai, di cui uno soltanto fu rinvenuto, ma già cadavere.

PARIGI, 19. — Il *Temps*, rispondendo al *Times*, dice che il Governo italiano fu tenuto al corrente di tutte le trattative scambiate fra le potenze, ed ebbe conoscenza delle controproposte francesi presentate a lord Granville. Se non partecipò attivamente a tali trattative e non si associò finora alle conclusioni formulate dalle quattro potenze, vuol dire che non credette utile di farlo. L'Italia non fu però tenuta in disparte.

TRIPOLI, 18. — Le due guardie di polizia, autori della violazione del locale della Scuola italiana, sono stati condannati a due mesi e mezzo di carcere.

Il governatore si è recato a far visita al R. console per informarlo della punizione inflitta ai colpevoli.

LONDRA, 19. — Il *Daily-Telegraph* ha da Vienna:

« Lo czar diresse una lettera al sultano proponendogli un'alleanza secondo la quale la Russia aiuterebbe la Turchia in caso d'imbarazzi all'interno ed all'estero. La Turchia, dubitando delle proteste della Russia, spedì Hassan Fehmi a Londra per comunicare a lord Granville la proposta russa e consultarlo. »

SHANGHAI, 19. — La R. corvetta *Vettor Pisani* parte oggi per rimpatriare.

LONDRA, 19. — Hassan Fehmi è arrivato.

Il *Daily-Telegraph* dice che vi fu, all'ammiragliato, una riunione straordinaria dei capi della direzione dei trasporti.

Lo *Standard* annunzia che le note della Germania, dell'Austria-Ungheria e della Russia appoggianti le controproteste francesi saranno presentate domani o posdomani.

Il *Daily-News* dice che le basi delle trattative possono trovarsi nei due progetti rivali inglese e francese e che mutue concessioni potrebbero produrre un accordo. Non dispериamo, soggiunge, di arrivare ad un accomodamento amichevole con la Francia. È probabile che la soluzione definitiva della questione egiziana possa ottenersi colla neutralizzazione dell'Egitto sotto la garanzia europea, allorchè gli imbarazzi finanziarii saranno scomparsi e la occupazione militare sarà terminata.

CATANIA, 19. — Stamane alle ore due è morto di apoplessia Pietro Marano, già deputato al Parlamento siciliano e ministro dell'interno presso il governo nazionale di Sicilia nel 1848.

SUSA, 19. — Due borgate del comune di Venaus furono investite da valanghe di neve. Anche qualche casello lungo la ferrovia fu colto dalle valanghe. Finora fu estratto un cadavere.

CUNEO, 19. — Da tre giorni nevica senza interruzione. Alla regione Punta, presso l'imbocco sud della galleria del Colle di Tenda, una valanga uccise due uomini di servizio. La neve è alta due metri; si formano valanghe. In quel di Vinadio, Demonte, Limone e Valdieri le comunicazioni sono interrotte. Sulla strada di Busca il canale Molino, otturato dalla neve, danneggiò alcuni cascinali. Anche la strada della pianura è ingombra e di difficile comunicazione.

BERLINO, 19. — Alla prima lettura, fatta alla Camera, del bilancio, il ministro delle finanze dichiarò che per il corrente esercizio finanziario si può calcolare sopra un avanzo di dieci milioni di marchi.

Fu distribuito un nuovo *Libro Bianco*. Contiene la corrispondenza diplomatica, negli ultimi dieci anni, fra la Germania e l'Inghilterra circa i reclami territoriali di sudditi tedeschi sulle isole Fidji. L'Inghilterra, nel giugno 1884, accettò la proposta della Germania d'incaricare una Commissione mista dell'esame dei reclami.

VIENNA, 19. — L'imperatore assegnò 20,000 franchi in favore delle vittime dei terremoti in Ispagna.

BERLINO, 19. — La prossima seduta della Commissione della Conferenza per il Congo fu fissata a domani.

COMO, 19. — Un treno con viaggiatori, partito da Como, fuorviò vicino la stazione di Chiasso. Non vi fu nessuna vittima.

La strada ed alcuni vagoni merci furono danneggiati.

I treni fanno il trasbordo, finchè sia riparata la linea.

PARIGI, 19. — L'*Agenzia Havas* smentisce le voci che correvano stamane di uno scacco subito da Courbet e di una leggiera ferita da lui riportata, e di forti avarie ad una corazzata francese.

CHAMBERY, 19. — La circolazione dei treni fra la Francia e l'Italia sembra sarà interrotta per alcuni giorni fra Bardonecchia e Chiomonte, essendovi la neve alta due metri.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 19 gennaio.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	—	—
Domodossola	coperto	—	4,4	1,6
Milano	coperto	—	2,7	— 0,0
Verona	coperto	—	9,8	1,8
Venezia	1|4 coperto	legg. mosso	8,2	1,2
Torino	sereno	—	3,5	1,1
Alessandria	nebbioso	—	3,9	— 1,2
Parma	1|2 coperto	—	4,7	0,6
Modena	1|4 coperto	—	6,3	1,4
Genova	sereno	mosso	10,3	6,0
Forlì	1|4 coperto	—	7,6	1,8
Pesaro	1|2 coperto	molto agitato	9,4	2,5
Porto Maurizio	sereno	mosso	10,7	5,4
Firenze	sereno	—	9,8	4,3
Urbino	nebbioso	—	6,7	— 1,1
Ancona	1|2 coperto	calmo	10,5	5,3
Livorno	sereno	legg. mosso	10,3	4,0
Perugia	sereno	—	7,9	0,7
Camerino	coperto	—	6,0	— 1,1
Portoferraio	sereno	legg. mosso	11,1	6,8
Chieti	coperto	—	9,8	0,1
Aquila	sereno	—	4,8	0,8
Roma	sereno	—	11,8	5,9
Agnone	coperto	—	6,8	— 0,6
Foggia	3|4 coperto	—	10,6	4,5
Bari	coperto	tempestoso	11,6	7,2
Napoli	sereno	calmo	10,0	6,4
Portotorres	coperto	mosso	—	—
Potenza	coperto	—	5,6	— 0,0
Lecce	1|2 coperto	—	13,9	3,8
Cosenza	1|2 coperto	—	8,8	4,0
Cagliari	1|2 coperto	calmo	12,5	3,5
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	1|4 coperto	legg. mosso	13,5	8,8
Palermo	coperto	legg. mosso	15,5	8,0
Catania	1|4 coperto	mosso	14,0	7,0
Caltanissetta	coperto	—	8,4	1,5
Porto Empedocle	coperto	mosso	13,5	8,5
Siracusa	3|4 coperto	agitato	14,5	8,0

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

19 gennaio 1885.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare	759,7	759,2	758,0	759,5
Termometro	6,6	10,1	9,8	2,9
Umidità relativa	54	41	43	35
Umidità assoluta	3.94	3,80	3.87	1,97
Vento	NNE	N	N	NNW
Velocità in Km.	16,0	23,0	26,0	27,5
Cielo	sereno	sereno	sereno	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 10°,7; - R. = 8°,56; | Min. C. = 0°,1 - R. = 0,08.